

Rapporto al messaggio 1964

Della Commissione della Legislazione sul messaggio 22 maggio 1974 concernente la modificazione di alcuni articoli del Codice di procedura civile e dell'art. 17 cpv. 2 della legge sulla tariffa giudiziaria

Presentando nel 1971 a codesto Consiglio il nuovo Codice di procedura civile la speciale Commissione preannunciò che entro pochi anni sarebbero state formulate proposte di modifica. Infatti la riforma a suo tempo varata, dopo un lavoro scaglionato giù alcuni lustri conteneva parecchie novità, molte delle quali erano destinate ad affrontare la prova dell'esperienza.

Il nuovo Codice ebbe il conforto di qualche positivo apprezzamento, ma insieme raccolse varie critiche di cui talune fondate. Dopo opportune consultazioni il Governo quindi raggiunse la convinzione che qualche ritocco doveva essere apportato senza indugio.

Eccone una prima serie.

Non è da escludere che in seguito qualche altro problema affiorerà, sempre nell'intento di migliorare l'ordinamento processuale, fino a giungere ad un auspicabile consolidamento.

La riforma che vi proponiamo è costituita di norme apparentemente scarse e comunque slegate; tolte frammentariamente da una costruzione complessa ed abbondante. Vi invitiamo ad affrontare l'esame, dopo aver cercato di integrare il commento diligentemente redatto nel messaggio.

Art. 119

Si pone il problema della formalità della firma del verbale. Il diritto in vigore esige la firma collettiva del giudice e del segretario.

Accade talora che queste due persone non siano presenti all'atto processuale o non lo siano al momento in cui si passa alla firma del protocollo. Al fine di evitare inutili motivi di nullità o d'annullabilità dell'atto, il Governo propone di esigere alternativamente la firma del giudice o del segretario.

La Commissione condivide in parte le argomentazioni contenute nel messaggio, proponendo tuttavia una formula che da una parte costituirà un alleggerimento rispetto al sistema attuale, senza dall'altra compromettere il principio che il giudice diriga personalmente, salvo impedimento e salvo una eccezione di chi si dirà appresso, ogni udienza.

Questa modifica rende necessaria una nuova formulazione di altre norme, ove la formalità della firma del verbale è espressamente richiamata.

Art. 120 - 124

Si tratta della notificazione degli atti processuali. La Commissione propone di aderire alla nuova formulazione, migliorandone tuttavia la redazione. I motivi che inducono a questa modificazione sono rileva nel messaggio (pag. 2 3).

La Commissione si è chiesta se non fosse opportuno inserire una norma regolante l'intimazione di atti a persone domiciliate all'estero, per tramite di rappresentanti diplomatici o consolari. Tale modo di intimazione è possibile solo sulla base di trattati (Guldener Internationales und interkantonaes Zivilprozessrecht der Schweiz Zch. 1951 pag. 24 e segg.).

Per facilitare ai giudici la ricerca delle particolari disposizioni, appare opportuno a questo proposito che il Dipartimento abbia a stabilire, distribuire e tener aggiornato un appropriato elenco.

Art. 127

La proposta di conferire al giudice la facoltà di delegare al segretario qualsiasi atto di istruttoria, sia pure sotto la sua vigilanza, non è stata accolta dalla Commissione.

Fra i principi che hanno informato la recente revisione, particolare importanza è stata dedicata alla direzione del procedimento da parte del giudice, al quale furono conferiti poteri sconosciuti nel precedente diritto processuale e, in un primo tempo, combattuti dal Parlamento. Si è cercato altresì di alleggerire, per quanto possibile, il processo, anche allo scopo di dare al giudice maggiore possibilità di seguirlo in ogni fase del suo sviluppo.

Non ultima l' intenzione di aumentare le possibilità di ottenere più facilmente la composizione della lite, prima della sentenza.

La delega al segretario di compiere qualsiasi atto processuale costituisce, a mente della Commissione, un freno a queste aspettative. Si possono invero determinare fratture anche importanti nel corso del procedimento, che arrischiano di allontanare le parti o confinarle sulle loro rispettive posizioni, anziché apprestare le condizioni favorevoli alla conciliazione.

La Commissione ritiene che tale delega possa essere tutt' al più accordata per le ispezioni (art. 246 bis), atti processuali che richiedono talora notevole dispendio di tempo.

Art 128

La modifica proposta tende ad elencare con maggiore pressione le misure disciplinari di competenza del giudice, per chi contravviene all' ordine delle udienze o turba l' andamento della causa, ossia:

- l' ammonimento;
- l' allontanamento dall' aula;
- la multa fino a Fr. 100,-- e l' arresto fino a 3 giorni.

E' dichiarata l' inappellabilità di questi provvedimenti.

La Commissione non ha ritenuto di completare la norma accordando al giudice la facoltà di abbandonare anche le parti od i testi la cui presenza potrebbe influire sul contegno dell' altra parte o dei testimoni.

Intanto appare evidente la difficoltà di applicare tale disposizione. Si presuppone infatti che il giudice possa conoscere o quanto meno intravedere il contenuto della deposizione di una parte o di un teste, per decidere se allontanare o meno dall' udienza l' altra parte od una terza persona, che forse potrebbe essere anche il patrocinatore.

Tale norma urta d' altra parte il principio della pubblicità dell' udienza, declamata al cpv. 3 dello stesso articolo.

Non si deve infine dimenticare che la falsità di una deposizione di un teste e, in determinati casi, di una parte è penalmente perseguibile, né trova valida attenuante in una presunta influenza che sia stata esercitata da terzi in sede di udienza.

Art. 130 cpv. 2

Profittando di questa riforma, la Commissione propone di alleggerire la rigidità della norma relativa alla proroga dei termini.

La norma attualmente in vigore non consente invero di prevedere una durata del termine prorogato, superiore a quella del termine assegnato in precedenza.

Pur ammettendo che siffatta regolamentazione debba essere mantenuta, vuol essere prevista la possibilità di accordare, in casi particolari, proroghe più estese.

All' apprezzamento del giudice vuol essere lasciata la decisione sull' opportunità e sul contenuto dell' eccezione.

Art. 132

Una nuova formulazione del testo in merito alla sospensione dei termini appare opportuna, tuttavia, nella federazione che la Commissione intende proporre, tralasciando l' elencazione dei disposti ai quali la norma si applica. L' eccezione alla regola dovrà essere evidenziata delle norme cui la stessa si riferisce.

Art. 142 cpv. 1

L' argomentazione contenuta nel messaggio in merito l' obbligo di rilevare d' ufficio la nullità di un atto in tutti i casi previsti dalla legge appare del tutto logica. Conseguentemente è da accogliere la proposta formulata nel messaggio, ancorando il principio al cpv. 2 dell' articolo.

Art. 173 cpv. 3

Trattasi della forma della riconvenzione. L' estensione dell' applicazione analogica agli art. 175 - 176 (replica e duplica) è necessaria. Si tratta più che altro di colmare una lacuna sfuggita in occasione della recente revisione del Codice.

Art 182 cpv. 3, 4, 5 e 6 191 e 192

E' un gruppo di disposizioni che concernono l' istruzione della causa e si riferiscono in particolare all' ordine delle prove ed alla loro assunzione. Le proposte, formulate dal Governo e ampiamente commentate nel messaggio, tendono in sostanza ad abbreviare il processo, escludendo prove che, dopo l' udienza preliminare, ossia all' inizio della fase istruttoria, appaiono irrilevanti oppure ammettendone il raggruppamento al fine di evitarne la assunzione in fasi diverse.

L' intervento d' ufficio del giudice e le facoltà delle parti sono meglio definire e articolate, in modo da assicurare una maggiore chiarezza. La commissione propone di accogliere le modifiche prospettate.

Art. 213 bis

Scopo del nuovo articolo è di regolare l' obbligo di una parte, su istanza dell' altra o l' obbligo di un terzo, su istanza di una parte, di produrre documenti necessari per l' accertamento della verità materiale.

Siccome il giudizio in merito all' edizione involge il preliminare accertamento dei rapporti stabiliti fra le parti o fra una parte ed un terzo, appare opportuno prescrivere l' emanazione nella forma del decreto, in modo da consentire l' appello contro la decisione.

Occorre inoltre prevedere l' assegnazione di un termine per l' edizione, scaduto il quale l' inadempiente supporterà le conseguenze che la legge prevede.

A mente della Commissione anche questa modifica merita di essere accolta.

Art. 235 cpv 1 e 3; 238 bis; 268; 277; 358

I motivi della revisione sono esaurientemente esposti nel messaggio.

Si tratta di rendere più severe le conseguenze del mancato ossequio delle formalità richieste per l' audizione del teste, per il giuramento decisorio e per l' interrogatorio formale della parte. Il mancato ossequio di queste formalità ha per conseguenza la nullità della prova. Dal profilo penale, il perseguimento in caso di falsa dichiarazione è escluso se le formalità non sono state rispettate.

D' altra parte si è ritenuto di migliorare la redazione.

La Commissione propone di accogliere la formulazione contenuta nel messaggio, salvo la correzione all' art. 238 bis al quale si toglie il riferimento al cpv. 2 dell' art. 238, di cui si propone qui di seguito l'

abrogazione.

Si propone inoltre la modifica dell' art. 238 bis cpv. 2 conformemente all' art. 119. Tale modifica è pure proposta al cpv. 2 dell' art. 268 e all' art. 358.

Art. 238 cpv. 2 e 3

Il cpv. 2 prevede, quale formalità essenziale la lettura della deposizione al testimone. Si propone l' abrogazione di questo capoverso. Il teste deve firmare il verbale. Appare sufficiente il mantenimento di questa norma, che presuppone la lettura del verbale da parte sua o da parte di altri (giudice o segretario) senza obbligare terze persone, peraltro non identificate nella norma, a procedere nella lettura. Si propone l' abrogazione.

Il cpv. 3 viene adattato alla nuova formulazione dell' art. 119.

Art. 249 Cpv 2

Si tratta di precisare la norma relativa ai doveri del perito, richiamando, per quanto attiene alle conseguenze dell' indipendenza, il disposto della legge penale.

Art. 246 bis

E' una nuova disposizione che la Commissione propone di aggiungere, richiamando quanto esposto in merito all' art. 127.

Art. 280 cpv. 4

L' aggiunta proposta è da accogliere. La Commissione condivide le argomentazioni esposte nel messaggio.

Art. 285 cpv. 2 lett. g)

Si tratta di una modifica di carattere redazionale.

Art. 286 cpv. 1

È un alleggerimento auspicabile e logico che dev' essere accolto.

Art. 292 lett. e)

La Commissione non ritiene di aderire alla proposta formulata nel messaggio. Nella procedura davanti ai giudici di pace e ai pretori come istanza unica non è da condividere l' intento di appesantire le formalità.

Art. 294 cpv. 2

Anche questa modifica non trova il consenso della Commissione. L' aggiunta dell' aggettivo ulteriori può riferirsi alle prove indicate all' attore ma non a quelle proposte dal convenuto. La disposizione attualmente in vigore appare a questo proposito sufficientemente chiara.

Art. 303

Il cpv. 1 è, a mente della Commissione, pleonastico. Si propone lo stralcio. Il cpv. 2 della norma in vigore diventerà cpv. 1.

Art. 310 cpv. 4; 322; 327 lett. g); 356 cpv. 2; 372; 382 cpv. 3

Le modifiche proposte sono commentate nel messaggio. La Commissione condivide le argomentazioni esposte e propone l' accoglimento delle modifiche.

Art. 376 cpv. 2 lett. d)

L' aggiunta è da accogliere, precisando tuttavia che in questo caso occorre che l' istanza a norma dell' art. 421 cpv. 1 dev' essere stata presentata, in ossequio ad analoga disposizione di diritto materiale.

Art. 384 bis

L' aggiunta proposta nel messaggio appare opportuna; se ne propone l' accettazione.

Art. 387 cpv. 2; 388 cpv. 4; 398 cpv. 2; 411 cpv. 3; 413 cpv. 2

Si tratta di modifiche di carattere per lo più redazionale o di logiche interpretazioni, che la Commissione propone di accogliere.

Art. 421

Oltre alla modifica proposta nel messaggio, la Commissione propone di estendere il termine previsto dal cpv. 5 da tre mesi a sei mesi. Il fatto di imporre dopo il procedimento di conciliazione a uno o all' altro coniuge, la presentazione della petizione, può compromettere, in determinate circostanze, la continuazione di trattative in vista di un accordo.

Art. 448; 505 bis; 508 cpv. 2

Sono tutte modifiche commentate nel messaggio e che la Commissione propone di accogliere.

Legge che modifica l' art. 17 cpv. 2 della legge sulla Tariffa giudiziaria

La giustificazione della riforma è data all' inizio del messaggio trattando dell' art. 11 lett. c) CPC. La Commissione è del parere che la modifica debba essere accolta.

Per i suesposti motivi la Commissione della Legislazione vi prega di accogliere le modificazioni degli articoli del Codice di procedura civile e della legge sulla tariffa giudiziaria, che saranno esposti in seguito.

Per la Commissione della Legislazione:

C. Jelmini, relatore

Ballinari-Bezzola-Buffi-Ferrari -

Frigerio - Nessi - Pini M. - Sganzi -

Tamburini - Tognini Vassalli.

Nuovo testo proposto dal Consiglio di Stato

Le modifiche apportate dalla Commissione sono in corsivo

Disegno di

LEGGE

che modifica il Codice di procedura civile (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto dl messaggio 22 maggio 1974 n 1964 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 è modificato come segue:

Art. 119 cpv. 4

4 Il verbale è sottoscritto ,da chi ha diretto l' udienza e può essere impugnato solo con la denuncia di falso.

SEZIONE II - DELLE NOTIFICAZIONI

Art. 120

Notificazioni

a) Persone domiciliata nel Cantone

1. La notificazione di atti giudiziari avviene con la consegna di un esemplare di essi al destinatario.

2. La consegna avviene nel luogo in cui il destinatario dimora o in cui svolge la sua attività.

3. Se il destinatario non è presente, la consegna sarà fatta a persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato presente.

4. Se il destinatario ha un rappresentante, la notificazione è fatta a quest' ultimo.

5. Quando la notificazione non sia possibile, l' atto è rinviato al giudice con la relativa menzione.

Art 121 cpv. 1 lett. d)

d) Arrestati detenuti e internati

d) agli arrestati, detenuti e internati nella persona del loro tutore; se questi non é stato designato, nella persona del direttore dell' istituto o del pretore della giurisdizione ove sono poste le carceri.

Art. 122

h) Assenti ci cui è nota la dimora

Se il destinatario è assente dal Cantone ma è noto il luogo ove si trova, gli atti giudiziari gli possono essere notificati nei modi consentiti dai regolamenti postali o per il tramite dell' Autorità giudiziaria del luogo. Sono riservate le disposizioni dei trattati.

Art. 123

i) Assenti di ignota dimora

1. Se il destinatario è assente dal Cantone, non è provvisto rappresentante ed è ignoto il luogo ove dimora, qualora apparisse motivo di sua curatela a' sensi della legge civile, il giudice trasmette l' atto alla competente Autorità tutoria invitandola a delegare un curatore che provveda alla rappresentanza dell' assente in giudizio.

2. Se non ricorrano le condizioni per la nomina di un curatore, la notifica di un atto giudiziario destinato a persona assente e di ignota dimora avviene mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone e, se il giudice lo ritiene opportuno, anche su altri giornali. La pubblicazione è ordinata dal giudice ed è fatta con un sunto essenziale minimo dell' atto giudiziario senza offendere le convenienze.

3. Quale giorno della notificazione vale quello in cui è pubblicato il Foglio ufficiale.

Art. 124

Forma della notificazione

1. La notificazione degli atti avviene, per regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità dei regolamenti postali.

2. Eccezionalmente, e quando il giudice lo ritenga opportuno o se un' intimazione a mezzo posta non è riuscita, la notificazione è fatta per mezzo di usciere di qualunque Autorità o di agente della polizia cantonale o comunale.

3. Se è fatta a mezzo usciere o di agente di polizia non può esser eseguita di notte né di giorno festivo riconosciuto, salvo espressa autorizzazione del giudice e ciò solo in casi urgenti.

4. L' usciere, o l' agente di polizia, che eseguisce la notificazione dell' atto, attesta in calce o a tergo dell' atto e in una sua copia da ritornare al giudice, l' avvenuta consegna al destinatario o a chi per esso. La firma di ricevuta del destinatario dispensa dalla formalità della relazione.

5. La notificazione di un atto per la quale sono state rispettate le prescrizioni della presente legge è ritenuta per validamente effettuata anche se il destinatario ha rifiutato o impedito la consegna.
6. L' inosservanza delle disposizioni concernenti la notificazione ne produce la nullità.

Art. 127 cpv. 1

1. Le udienze sono dirette dal giudice singolo o dal presidente della Camera.

Art. 128

Disciplina del processo

Il giudice mantiene la disciplina del processo. Chiunque contravviene all' ordine delle udienze o turba l' andamento della causa viene ammonito dal giudice e, se del caso, fatto allontanare dal l' aula; in casi gravi può essere condannato seduta stante ad una multa sino a Fr. 100,--o all' arresto sino a 3 giorni. Questi provvedimenti sono inappellabili.

Art. 130 cpv. 2

2. La domanda di proroga deve essere presentata, corredata delle necessarie prove, prima della scadenza del termine. Di regola la proroga non può avere una durata superiore al termine originario e sarà concessa solo per motivi rilevanti e con ordinanza motivata.

Art. 132

Sospensione dei termini

La decorrenza dei termini previsti dalla legge o stabiliti dal giudice rimane sospesa durante le ferie, ove non sia diversamente disposto.

Art. 142 cpv. 1

Atti nulli

1. Gli atti di procedura sono nulli:
 - a) se emanano da un giudice incompetente o se difettano di un altro presupposto processuale;
 - b) se la parte contro la quale l' atto è diretto non è stata messa in condizioni di rispondere;
 - c) se la nullità è espressamente comminata dalla legge.
2. La nullità di un atto dev' essere rilevata d' ufficio. (il cpv. 2 diventa cpv. 3)

Art 173 cpv. 3

3. Gli art. 168 - 171 e 175- 176 sono applicabili per analogia.

Art. 182 cpv. 3, 4, 5 e 6

3. L' ordinanza sulle prove può esser modificata soltanto entro i limiti degli art. 88, 89.
4. Con l' accordo di tutte le parti e del giudice l' ordinanza sulle prove può esser revocata totalmente o parzialmente.
5. Il giudice può modificare d' ufficio, dopo aver esperito il contraddittorio, l' ordine d' assunzione delle prove.
6. Per l' edizione di documenti è applicabile l' art 213 bis.

Art. 191

1) Per ordine del giudice

- 1 Terminato l' esame delle prove ammesse in sede di udienza preliminare, il giudice può chiedere alla parte, alla quale incombe l' onere, di addurre altre prove (art. 89), quando un fatto non fosse accertato o fosse accertato in modo insufficiente
- 2 Egli può, se lo ritiene opportuno ai fini dell' istruzione fare uso di questa facoltà già prima che l' assunzione di tali prove sia ultimata.

Art. 192

2) Su istanza di parte

- 1 Le parti possono chiedere entro 10 giorni dall' assunzione delle prove ammesse all' udienza preliminare, l' assunzione di altre prove la cui esistenza o conclusione risultassero successivamente.
- 2 Il giudice, sentita l' altra parte, decide con ordinanza come all' articolo 182.

Art. 213 bisDecreto di edizione

Sulla domanda di edizione il giudice decide mediante decreto (articolo 96) e fissa un termine per la produzione, se ammette la domanda.

Art. 235 cpv. 1 e 3Giuramento

1. Il giudice rende attento il testimone sul suo obbligo di testimoniare e di dire la verità e sulle conseguenze penali di una falsa testimonianza e gli deferisce il giuramento.
3. Il testimone, udita la formula, presta il giuramento pronunciando le parole << Lo giuro o >> o << prometto >>.

Art. 238 cpv. 2 e 3

cpv 2 stralcio

cpv. 3 (diventa 2). Il verbale viene firmato su ogni foglio dal testimone e da chi ha diretto l' udienza. (il cpv. 4 diventa cpv. 3)

Art. 238 bisNullità

1 L' inosservanza delle disposizioni relative all' assunzione dei testimoni (art. 228, 234 cpv. 3,4) e alla loro audizione (art. 235, 238 cpv. 3) rende nulla la testimonianza.

2 L' adempimento di queste disposizioni deve risultare dal verbale sottoscritto dal testimone e da chi ha diretto l' udienza.

Art. 246 bis

Il giudice può affidare al segretario, sotto la sua vigilanza, la direzione degli atti relativi all' ispezione.

Art. 249 cpv. 2

2. giudice richiama al perito l' obbligo di prestare la sua opera secondo scienza e coscienza e con perfetta imparzialità attenendosi al compito che gli è stato affidato. Egli lo avverte della pena comminata dall' art. 307 CPS.

Art. 268Nullità

1. L' inosservanza delle disposizioni relative alla formula del giuramento (art. 257 cpv. 2), alle persone incapaci (art. 262) e alla sua prestazione (art. 266, 267) rende nullo il giuramento.

2. L' adempimento di queste disposizioni deve risultare dal verbale firmato da chi giura e da chi ha diretto l' udienza.

Art. 277Nullità

1 L' inosservanza delle disposizioni relative alle persone" incapaci (art. 273 cpv. 1), all' ammonimento (art. 274) e all' interrogatorio (art. 275 cpv 1) rende nullo l' interrogatorio.

2 L' adempimento di queste disposizioni deve risultare dal verbale e deve inoltre indicare singolarmente le domande e le risposte e fare risultare che la persona interrogata ha preso atto degli ammonimenti di cui all' art. 274.

3 Il verbale dev' esser firmato dalla parte sottoposta all' interrogatorio, dal giudice, o dal segretario, o da chi ne fa le veci.

Capo III - DEL DIBATTIMENTO FINALE**Art. 280 cpv. 4**

4 Se compare una sola parte, il giudice procede come all' art. 135 cpv. 1; se nessuna delle parti compare si applica l' art. 135 cpv. 2; se anche alla seconda udienza nessuna delle parti compare egli procede nei propri incombeni come all' art 134 cpv. 2.

Art. 285 cpv. 2 lett. g)

g) la firma del giudice, rispettivamente del presidente della Camera, e del segretario, nonché il bollo d'ufficio.

Art. 286 cpv. 1

1. Le ordinanze processuali (art. 95) sono emanate con le formalità del precedente articolo tranne quelle della lettera e) e senza la firma del segretario.

Art. 292 lett. e)

Lasciare il testo vigente,

Art. 294 cpv. 2

2 Lasciare il testo vigente

Titolo III - DELLE CAUSE PORTATE DIRETTAMENTE IN APPELLO

Art. 303 cpv. 1

1. stralcio
(il cpv. 2 diventa cpv. 1)

Art. 310 cpv. 4

2) Esecutività provvisorio per legge

4. Sono provvisoriamente esecutivi senza cauzione e senza e spessa menzione nella sentenza:

- a) i giudizi in materia di prestazione di alimenti e le misure provvisionali giusta l' art. 145 CCS;
- b) le sentenze in materia di Camera di consiglio, riservato l' art. 370 cpv. 3;
- c) i provvedimenti cautelari, riservato l' art. 382 cpv. 3;
- d) le sentenze nella procedura sommaria di esecuzione e fallimento, riservato l' art. 388 cpv. 4;
- e) le sentenze in materia di procedura accelerata, riservato l' articolo 398 cpv. 2;
- f) le sentenze in materia di protrazione dei contratti di locazione e di affitto, riservato l' art. 411 cpv. 3;
- g) i decreti di sfratto dei conduttori, riservato l' art. 508 cpv. 2.

Art. 322

Facoltà di indagine del giudice

Se lo ritiene utile per la formazione del proprio convincimenti giudicato il giudice può :

- a) ordinare d' ufficio l' assunzione delle prove giusta l' art. 88 lett a,b,c.
- b) ordinare, su istanza di parte, l' assunzione di quelle prove che vennero offerte ma che furono rifiutate dal pretore (art. 182 cpv. 2; 192; 213 bis).

Capo III (libro II. titolo IV) - DEL RICORSO PER CASSAZIONE

Art. 327 lett. g)

g) Se è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale, oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di cause o di prove.

Libro III - DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo I - DELL'ESPERIMENTO DI CONCILIAZIONE

Art. 356 cpv. 2

2. L'udienza dovrà esser indetta non prima di 5 e non oltre 20 giorni dalla notificazione dell' atto.

Art. 358

Transazione e acquiescenza

Se è conclusa una transazione o se il convenuto accetta la domanda è redatto un verbale che, firmato

dalle parti e da chi ha diretto l' udienza, ha forza di sentenza esecutiva.

Titolo II (del libro III) - DELLA PROCEDURA SOMMARIA

Capo I - DELLA PROCEDURA DI CAMERA DI CONSIGLIO

Art. 372

Rinvio ad altra procedura

1 Se per la complessità della causa, o per la difficoltà dell' assunzione delle prove, il giudice lo trova necessario, egli può eccezionalmente rinviare, mediante ordinanza, le parti alla procedura accelerata decretando le eventuali misure cautelari.

2 Il giudizio emanato in tale procedimento è appellabile come all' articolo 370.

Capo III (del libro III, titolo II) - DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI

Art 376 cpv. 2 lett. d)

d) Per prestazione di alimenti e per misure provvisoriale come all' art. 145 CCS, dopo la presentazione dell' istanza giusta l' art. 421 cpv. 1.

Art. 382 cpv. 3

3 L' appello non è sospensivo, salvo diversa ordinanza del presidente della Camera addita (art. 310 cpv. 4 c).

Art. 384 bis

Ferie

Le ferie giudiziarie non sospendono il procedimento cautelare.

Titolo del libro III, capo IV - DEI PROCEDIMENTI IN TEMA DI ESECUZIONE E FALLIMENTO

Art. 387 cpv. 2

2 All' udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d' ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all' istanza scritta.

Art. 388 cpv. 4

4 Il ricorso in cassazione e l' appello non sospendono l' esecuzione del giudizio, salvo che il presidente della Camera adita non disponga diversamente (art. 310 cpv. 4).

Titolo III (del libro III) - PROCEDURA ACCELERATA

Capo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 398 cpv. 2

2 L' impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che il presidente della Camera adita non disponga diversamente (art. 310 cpv. 4 lett. e).

Titolo IV (del libro III) - DELLA PROCEDURA DI PROTEZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI AFFITTO

Art. 411 cpv. 3

3 Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo che il presidente della Camera adita non disponga diversamente (art. 310 cpv. 4 lett. f).

Art. 413 cpv. 2

2. E' applicabile l' art. 382 cpv. 2.

Art. 421Tentativo di conciliazione

1 La parte attrice, prima di proporre un' azione di divorzio o di separazione personale, deve chiedere al pretore di citare la parte avversa per un tentativo di conciliazione.

2 L' istanza crea la prevenzione di foro e interrompe i termini di perenzione e di prescrizione del diritto civile.

3 Il giudice deve sentire i coniugi e cercare di conciliarli. E' sua facoltà di sentirli anche separatamente.

4 E' applicabile l' art. 359.

5 Il tentativo di conciliazione non avrà alcun effetto se l' azione non sarà proposta da una delle parti entro sei mesi.

6 La procedura è gratuita.

Titolo IX (libro III) - DELLE PROVE A FUTURA MEMORIA**Art. 448**

Prima di decidere il giudice ordina, di regola, il contraddittorio. Se il giudice accoglie la domanda alla controparte deve essere data la possibilità di partecipare alla prova.

Art. 505 bisFerie

I termini previsti in questo capo non subiscono interruzioni per la ricorrenza delle ferie.

Capo IV (libro IV) - DELLA PROCEDURA SOMMARIA PER LO SFRATTO DEI CONDUTTORI**Art. 508 cpv. 2**

2 Il decreto è appellabile; il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo diversa disposizione del presidente della Camera adita (articolo 310 cpv. 4 lett. g).

Art. 2

Le modificazioni del Codice di procedura civile, introdotte con la presente legge, si applicano ai procedimenti pendenti a partire dalla sua entrata in vigore.

Art. 3

1. Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum ed ottenuta l'approvazione del Consiglio federale per le disposizioni in materia di esecuzione e fallimento, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

